

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai signori azionisti della Società Immobiliare Nuove Terme (SINT) in liquidazione,

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle *Norme di comportamento del Collegio Sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'attività di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c. e D.lgs. n.39/2010 è stata attribuita al dott. Michele Starace.

Attività di vigilanza

Con riguardo alle implicazioni derivanti dall'epidemia da COVID-19, in termini di impatto sulla struttura organizzativa e sull'informativa resa in Bilancio, il Collegio Sindacale ritiene opportuno segnalare quanto segue: La situazione di profonda incertezza che ha caratterizzato l'esercizio 2020 per l'intero sistema economico nazionale, in relazione all'imporsi ed allo svilupparsi, in diverse fasi, della pandemia da COVID-19, ha portato all'emanazione nel tempo di provvedimenti governativi che, nel dichiarare lo stato di emergenza, hanno determinato l'adozione di misure particolarmente stringenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale, quali situazioni di lockdown totale o parziale. In relazione alle implicazioni derivanti dalla grave emergenza pandemica da COVID-19, il Collegio Sindacale ha potuto prendere atto di quanto segue: Pur nel rispetto della normativa speciale, l'attività amministrativa e di gestione organizzativa della Società non si è interrotta ed è proseguita, a partire dal mese di marzo 2020, alternando il personale dipendente, in presenza presso gli uffici aziendali con periodi in cui la prestazione lavorativa è stata svolta con modalità "lavoro agile". Tenuto conto del grado di affidabilità che la Società ha dimostrato di possedere nel corso dell'esercizio, anche riguardo al dover assicurare un corretto svolgimento delle riunioni e un adeguato sistema di trasmissione dei flussi informativi, il Collegio Sindacale ritiene che l'adozione di tali modalità non abbia diminuito o inficiato il grado di attendibilità delle informazioni ricevute e l'efficacia sia della propria attività, sia, nel complesso, dell'attività dell'ufficio di Liquidazione e dell'intera struttura.

Nell'ambito dei doveri a noi deputati dall'art. 2403 c.c., abbiamo vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della Società, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato, in ragione della perdurante pandemia da Covid-19, in audio/video alle

assemblee dei soci e alle riunioni con il Liquidatore, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito, anche in formato elettronico, dal Liquidatore, durante gli incontri svolti informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo tenuto un costante scambio di informativa con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da tali interlocuzioni non sono emersi dati ed indicazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. Abbiamo inoltre riscontrato la sussistenza ed il mantenimento del requisito di indipendenza del Revisore Legale, in particolare per quanto concerne la eventuale prestazione di servizi non di revisione a favore della società o del gruppo.

Abbiamo acquisito dal preposto al sistema di controllo interno, a seguito di richiesta e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo valutato l'idoneità dei componenti del Collegio Sindacale, con riferimento all'insussistenza delle cause di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità, ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché di risorse adeguate alla complessità dell'incarico. Si dà atto, in particolare, che non sono sopravvenuti eventi che possano far venire meno il requisito dell'indipendenza rispetto all'ultima valutazione precedente: nessun Sindaco ha avuto interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione svoltasi durante l'esercizio.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Riteniamo opportuno comunicare che abbiamo costantemente acquisito anche le informazioni relative alle misure adottate dall'organo liquidatorio a tutela della salute dei lavoratori e di osservanza alle disposizioni emanate per limitare l'epidemia da Covid-19.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2020, ha rilasciato il proprio parere laddove richiesto dalla legge.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Operazioni Straordinarie o rilevanti – Procedura Concordataria.

Con Delibera assembleare del 9 novembre 2018 (rep. 37218 racc. 7229 Notaio Elisabetta Spagnuolo)

l'Assemblea all'unanimità autorizzava il Liquidatore a:

- “ valutare la predisposizione e la presentazione del ricorso al Tribunale competente, finalizzato ad una proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 160 e segg. della LF (ivi inclusa la domanda con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, della LF) avente ad oggetto un concordato di tipo liquidatorio, oppure una proposta di ristrutturazione del debito ... ove ne ricorrano i presupposti...” .

- ... inclusa la facoltà di presentare ricorso ai sensi dell'art. 161,6° comma LF predisponendo e depositando successivamente la documentazione di cui all'art. 161 LF nei termini che saranno fissati dal Tribunale.

Il Liquidatore ha depositato a far data 23 novembre 2020 al competente Tribunale di Torre Annunziata, domanda di concordato preventivo ex art. 161 1 comma, , il Tribunale adito ha concesso con decreto di fissazione del termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo del 14/12/2020 il termine di 60 giorni, fissando il predetto termine al 23 gennaio 2021, poi prorogato, per consentire alla società proponente il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della relativa documentazione. Con il medesimo decreto sono stati nominati due commissari giudiziali nella persona del dott. Gennaro Napoli e dell'avv. Giovanni Merlino nonché fissati obblighi informativi di natura tecnico – contabili ed amministrativi in capo alla società.

Abbiamo vigilato sul rispetto dei termini di deposito cosicché in data 23 marzo 2021 è stata depositata la definitiva proposta concordataria, unitamente al piano concordatario ed a tutti gli allegati, previsti dall'art. 161 del L.F.. presso il competente Tribunale.

Ciononostante, gli organi nominati nella procedura affiancano ma non sostituiscono gli organi societari che, al contempo, conservano le loro prerogative e continuano a svolgere le tradizionali funzioni attribuite dalla legge; il collegio sindacale resta investito delle sue tradizionali funzioni di vigilanza che continua a svolgere regolarmente secondo le regole del diritto societario nell'interesse dei soci e della società ai sensi dell'art. 2403 c.c., dunque continuativamente e ab interno.

Il Collegio auspica che venga istaurato con gli Organi della Procedura un rapporto improntato alla reciproca collaborazione, all'uopo , pur non essendo tenuto a esprimersi sul merito della procedura, vigilerà

sul corretto adempimento del piano di concordato.

Il collegio sindacale, infatti, è chiamato ad accertare la sussistenza dei previsti requisiti di professionalità e indipendenza in capo al soggetto incaricato di attestare sia la veridicità dei dati aziendali sia la fattibilità del piano di concordato. Durante l'esecuzione del concordato preventivo, il collegio sindacale nelle sue funzioni proseguirà nella propria attività di vigilanza.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo constatato che le norme procedurali inerenti la formazione del bilancio d'esercizio 2020 sono state correttamente applicate, in particolare abbiamo rilevato che:

- ✓ gli schemi di Bilancio ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di legge e sono adeguati rispetto all'attività svolta dalla Società ed alle dimensioni della medesima;
- ✓ ai sensi dell'art.16 commi 7 e 8 del D.L.vo 213/1998 e dell'art. 2423 comma 5 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali;
- ✓ il bilancio, così come redatto, è rispondente ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito delle partecipazioni alle riunioni degli Organi Sociali e dell'attività di vigilanza posta in essere nel corso dell'esercizio;
- ✓ per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio d'esercizio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c. salvo quanto sotto richiamato;
- ✓ la nota integrativa fornisce le dovute informazioni di cui all'art. 2427 c.c. e disposizioni integrative, comprese quelle relative alla specifica normativa emergenziale anti Covid-19 e quelle sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nello specifico particolarmente importanti a conseguenza del permanere dell'emergenza epidemiologica.

Nella stesura del progetto di bilancio il Liquidatore si è attenuto ai principi previsti dagli articoli 2423 e 2423 bis del codice civile tenendo conto dei principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). I criteri di valutazione non hanno subito sostanziali variazioni rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, che ci è stata messa a disposizione, il collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020 così come redatto dagli amministratori.

Il collegio sindacale approva all'unanimità .

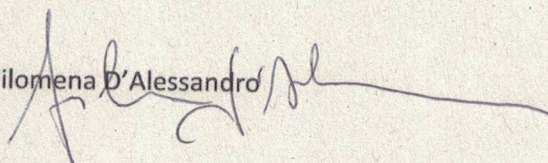
Castellammare di Stabia (Na) , 17 giugno 2021

Il Collegio Sindacale

dott. Fabio Russo



dott. Filomena D'Alessandro



dott. Antonio De Simone

